COMUNE DI COGORNO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO IN LOCALITÀ PANESI IN COMUNE DI COGORNO - TRATTO TERMINALE RIO RONDANEA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE

CUP F55J19000230001 - CIG: ……..

Repertorio n. …….. del ……

L'anno duemilaventi……., il giorno ……del mese di ……., nella Sede comunale, avanti a me, Dott……, Segretario del Comune di COGORNO, autorizzato a rogare gli atti del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si sono costituiti:

Per una parte:

a) il GEOM. DAVIDE RATTO nato a _____ il _____, codice fiscale _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto e di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cogorno con sede in Piazza Aldo Moro n. 01, cap. 16030 – San Salvatore di Cogorno (GE), codice fiscale e partita IVA 00168110997 che

rappresenta nella sua qualità di responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";

b) il SIG. ……., nato a …….. (……..) il …… e residente in …….. (….) alla Via …….. n. …., codice fiscale ……, il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire in qualità di legale rappresentante dell'Impresa …….., con sede legale in ……. alla Via……n…… – cap…….. …… (……), P.IVA …….., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero di Repertorio Economico Amministrativo ……, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario comunale sono certo

PREMETTONO CHE

a) Con deliberazione della Giunta Comunale n. …. del ……, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di …….. - CUP ……, dell'importo complessivo di Euro 985'000,00, di cui importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso Euro 703'593,74 e oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 31'406,26 (importo di gara Euro 735'000,00;)

b) In seguito a procedura _____ con applicazione del criterio _____ a sensi dell' art. _____ , della medesima legge, come modificato da ultimo dal D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito in legge 29.07.2021 n. 108 , con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. ….. del ……. i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del …….%.

c) in data …… l'Appaltatore ha prodotto la seguente documentazione:

-Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 di importo adeguato, ai sensi del comma 1, al ribasso offerto, pari al ……% e quindi pari ad Euro ……. (dimidiata ai sensi della vigente normativa).

-Garanzia CAR ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016 di importo pari ad Euro …...

-Dichiarazione attestante l'organico medio annuo, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Dlgs 81/2008, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili.

-Dichiarazione attestante il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Dlgs 81/2008.

-Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008, all. XV.

-Documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett.a) del DLgs 81/2008.

-Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/2008.

-Il conto corrente dedicato (numero e istituto bancario) ai sensi della legge 136/2010. I dati anagrafici dei soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita).

-Elenco in formato tabellare dei nominativi, numeri di telefono (fisso e cellulare) e indirizzo di posta elettronica, delle seguenti figure: Direttore Tecnico; Direttore di cantiere; Capo cantiere; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Responsabile dell'Area comunale competente, nonché Responsabile del Procedimento, Geom. Davide Ratto, conferma, sottoscrivendo il presente contratto, che si è provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed all'acquisizione della necessaria documentazione che consentono di procedere alla stipula del presente atto.

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore; esso integra le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

2. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e di messa in sicurezza del centro abitato in località Panesi in comune di Cogorno - tratto terminale rio Rondanea - PRIMO LOTTO FUNZIONALE, nel rispetto del progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Associato Ing. Sergio Brizzolara & Ing. Stefano Sturla, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art 23 del D. Lgs 50/2016, verificato e validato nei termini di legge.

3. L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dei medesimi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

4. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 - Documenti contrattuali

1. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore, dal DM 49/2018, dal capitolato speciale d'appalto e dai seguenti documenti,

facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

2. Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non formalmente allegati, i seguenti documenti:

A - Documenti normativi.

Capitolato speciale d'appalto

Garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016;

Garanzia CAR mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016;

B – Documenti tecnici.

Bando di gara.

Progettazione posta a base di gara.

Check List – principio DNSH.

Elaborati e documenti di offerta.

Verbali di gara.

Cronoprogramma dei lavori e Programma Lavori dell'appaltatore.

Piani di sicurezza (PSC e POS).

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

3. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta del Committente e/o del Direttore dei Lavori, senza che il medesimo possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; tale disposizione si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala; in ogni caso vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

4. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e delle altre norme richiamate e di incondizionata loro accettazione.

5.L'Appaltatore dichiara e prende atto:

a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto previste, tra l'altro, nel progetto esecutivo e nel capitolato di appalto senza condizione, eccezione e riserva alcuna;

b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto di cui ha preso piena conoscenza;

c) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati grafici, descrittivi ed economici dell'opera e di averne valutata l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;

d) di ritenere il contratto e il progetto documenti completi ed esaurienti e tali quindi da aver consentito una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto di appalto;

e) di aver effettuato un'attenta attività di controllo di tutte le singole quantità di progetto con proprio computo metrico e, quindi, di non aver dubbi sul tipo di dimensionamento dell'impianto di cantiere da predisporre per eseguire l'opera, degli apprestamenti necessari per eseguire in lavori in sicurezza e che i prezzi offerti per la contabilizzazione delle opere contrattualmente previste si basano su di una propria autonoma valutazione delle quantità dei lavori;

f) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli nonché

ambientali che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;

g) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta, quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;

h) di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio oggetto dei lavori, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali di esubero anche in funzione delle lavorazioni adottate;

i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area e dell'ubicazione del sito oggetto di intervento;

l) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

m) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, l'ubicazione geografica, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento

commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di offerta adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro …….. (Euro ……..), di cui:

a) Euro …… per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 31'406,26 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il corrispettivo di cui al punto a) s'intende al netto del ribasso d'asta del ……..%.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. (10%) ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica ei Comuni

4. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Nel suddetto corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare le opere compiute, funzionali e funzionanti, realizzate in conformità allo scopo cui sono destinate, in conformità alle condizioni stabilite dal presente contratto, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e a perfetta regola d'arte.

5. Il contratto è stipulato A MISURA.

6. I costi della sicurezza verranno ristorati anch'essi a Misura secondo quanto indicato dal CSE.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in combinato disposto dell'art.

26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che richiamano i prezziari regionali ed i relativi aggiornamenti MIMS.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e dell'art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione è fissata fino al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di

detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art 29 del D.L. n. 4 del 2022.

L'istanza di compensazione deve essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 29 comma 4) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022, sono previste nell'art. 26 del decreto "Aiuti" ulteriori risorse, individuate nei commi 6 e 7, a copertura delle procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto "Aiuti") e sino al 31 dicembre 2022.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

1. La stazione appaltante si riserva di avviare i lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per motivi di urgenza, tramite verbale di

consegna, che qui si intende, comunque, integralmente richiamato quale parte integrante.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 270 (DUECENTOSETTANTA) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformità al capitolato speciale d'appalto, e l'esecuzione dei medesimi dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica ei Comuni:

- esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 giugno 2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dal Comune di Cogorno, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al

rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

3. Il termine contrattuale s'intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto.

4. Nei casi previsti dalla legge, le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta da ……., abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

2. L'Appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato della direzione del cantiere.

3.Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere

esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, gli alloggi degli operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee (oltre a quelle definite in progetto), per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010, nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016.

4. L'appaltatore dichiara espressamente di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle opere da realizzare e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. L'Appaltatore dichiara inoltre di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai

quali ha potuto determinare l'entità dei prezzi unitari ed elementari e li dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione delle opere, ivi compresi le spese generali e gli utili d'impresa, le tasse, le alee contrattuali, le spese per la direzione tecnica dei lavori, quelle connesse alla attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la sicurezza in cantiere e quant'altro, nulla escluso.

L'Appaltatore prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del cantiere, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell'area su cui eseguire le opere, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal Committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto.

5. Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidatigli e

necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

6. Oltre agli obblighi e oneri specificati nei differenti articoli del presente contratto, i quali s'intendono qui integralmente richiamati, sono a completo carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi del presente Appalto e con la somma prevista per gli oneri della sicurezza, ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., gli obblighi e gli oneri specificati nei commi del presente articolo e quelli descritti nelle prescrizioni tecniche del progetto esecutivo e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera. L'Appaltatore, nel formulare la propria offerta economica e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento e al successivo collaudo, dovrà obbligatoriamente tenere conto di tali obblighi e oneri.

7.L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento. In particolare l'Appaltatore dovrà:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento

Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, Missione 2, Componente 4;

- provvedere alla trasmissione alla Città Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" Missione 4 Componente 1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Comune di Cogorno.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a il Comune di Cogorno per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Comune di Cogorno ai fini dell'ammissibilità definitiva

dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;

b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;

Art. 8 - Subappalti e subcontratti

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti e dal capitolato speciale d'appalto.

2. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:……..

3. L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante

dell'impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto con indicazione grafica ed amministrativa delle opere affidate, al fine di identificarle in modo certo e chiaro e consentire al direttore dei lavori l'effettuazione delle attività di verifica di cui all'art. 101 del Dlgs 50/2016 e dell'art. 7 del DM 49/2018 e contenente tra l'altro:

-costo della manodopera;

-contratto applicato ai lavoratori del subappaltatore;

-indicazioni delle parti (con annessi elaborati grafici) che sono affidate al subappaltatore, al fine di individuare compiutamente le prestazioni affidate;

-indicazioni delle voci di computo concernenti le opere affidate;

-tempi di esecuzione.

-Oneri di sicurezza aziendali e da interferenza.

-la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;

- l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore, qualora non sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Dlgs 50/2016;

dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

4. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

5. Per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.ii., l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

6. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e

normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel bando/lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore

concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile ;

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per l'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

7. Per quanto non esposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del capitolato speciale di appalto.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

2. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(nel caso in cui l'Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

L'Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 l' Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto è

tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è' tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla

medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dalla Stazione Appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

8. Per quanto non esposto si richiamano le disposizioni dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012: trasporto di materiali a discarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e

trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza."

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei

confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza."

Art. 11 - Misure Anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazioneunicaappaltante, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Genova e al Comune di Cogorno, per quanto di competenza, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con il Comune di Cogorno;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente al Comune di Cogorno di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013,. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore

medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 12 - Garanzia a titolo di cauzione definitiva e Copertura assicurativa

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n. …….. emessa il ……. con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da …….., con sede legale in …….. alla Via ……, Agenzia …… ……., per l'importo di Euro …….

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto all'escussione della medesima, anche parziale, ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprietà, sia per quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo e rimanendo inteso che, in caso di incidenti od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò

senza pretesa alcuna nei confronti della Stazione Appaltante, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante stessa da ogni pretesa di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi.

4. A tal fine l'Appaltatore ha in essere ed ha presentato polizza assicurativa n._____ rilasciata da _____, con sede legale in _____, Agenzia_____ di _____, con decorrenza dalla data _____ e scadenza alla data del _____, dei seguenti importi:

Opere: Euro (importo contrattuale iva compresa);

Opere preesistenti: Euro 1'000'000;

Demolizioni: Euro 500'000;

Responsabilità civile: almeno Euro 2'000'000 ;

per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, che indennizzi la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi.

- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Contabilità e pagamenti

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La Stazione Appaltante, in ottemperanza all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

3. La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016, non inferiore al 25% dell'importo contrattuale.

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% dell'importo contrattuale (comprensivo di eventuali varianti). In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

6. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento, che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro i termini di legge.

Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle

condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito "SAL").

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH. Il pagamento dei SAL è subordinato al rispetto di detto principio ed il relativo controllo verrà effettuato in occasione della emissione di ciascun SAL. L'esito positivo del controllo è condizione necessaria per l'emissione del certificato di pagamento. NB il RUP deve dettagliare le indicazioni per rispettare il principio, nel capitolato, specifiche tecniche.. pag. 23 LG PNRR.

7. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

8. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

9. Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

10. Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede all'emissione del mandato di pagamento presso la propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della fattura, fatte salve le verifiche a termini di legge.

11. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere, precisando le parti di intervento realizzate rispetto alle previsioni del contratto di subappalto.

12. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: a tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con

l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 12 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera;
- al rispetto del principio del DNSH.

13. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

14. Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

15. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica: secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

16. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: ……

La fattura dovrà riportare l'indicazione che "la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 2 Componente 4"

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire al Comune di Cogorno di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

17. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.

18. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

- Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
- Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui, salvo quanto previsto di seguito.
- In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio

con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

- Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
- L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati per il tramite della Tesoreria del Comune di Cogorno esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
2. L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto

dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio dell'esecuzione del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Stazione Appaltante non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

3. Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Stazione Appaltante sul conto precedentemente indicato.

4. L'Appaltatore s'impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

6. In assenza delle clausole di cui sopra l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il subfornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

7. L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subappaltatori, subcontraenti e subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

8. L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di subappalto e subfornitura di cui sopra in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

9. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 15 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far

cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

9. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.

Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica

di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 16 - Penali e premio accelerazione

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il

20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell'Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

1. L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari allo 0,50 (zero/50) per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori;

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

(nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro ..... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per : mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/ consultati negli affidamenti finanziati con fondi PNRR / PNC)

5) In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

6) nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone;

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è

riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al comma 1, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 17 - Modalità e termini per accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

2. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione, con le modalità di cui all'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dall'emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 18 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità

dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 *(subappalto)* del presente contratto;
6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;
9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
11) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
13) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;
14) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla

legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

15) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 20 - Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 21 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. In materia di riserve si rinvia al capitolato speciale di appalto nonché all'art. 10 del DM 49/2018 (sospensione illegittima).

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice Ordinario – Foro competente: Genova.

Art. 22 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture, fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

4. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti: contratto, capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto elaborati grafici progettuali.

5. Resta inteso che spetta alla direzione lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Il Comune di Cogorno, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.

2. L'Amministrazione informa altresì l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è ……., con sede in…….. (GE) alla Via ……. n. , e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, Responsabile del predetto trattamento è il Geom. Davide Ratto.

Art. 24 - Principio del DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto ("Allegato C"), e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso

dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list. in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022).

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 26 - Elezione del domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune ……..

2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 27 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, ad aliquota di legge, è a carico del Comune di Cogorno.

5. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura del Comune di Cogorno, previo pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, composto da n. ……. articoli e n. …… facciate – redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza – in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura. L'ho letto ai comparenti, i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni parte.

I comparenti sottoscrivono con firma elettronica digitale.

Il Segretario ufficiale rogante attesta che le firme delle Parti vengono apposte in sua presenza e di avere accertato le loro identità personali, la validità dei certificati elettronici utilizzati ed il fatto che il contratto sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico (art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), nonché di avere rilevato gli elementi identificativi dei firmatari e dei certificatori e gli eventuali limiti d'uso (art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

L'atto viene di seguito sottoscritto digitalmente dalle Parti, in segno di approvazione piena ed incondizionata, e dal Segretario ufficiale rogante.

Per il COMUNE DI COGORNO: Geom. Davide Ratto

Per l'Impresa ……...

Il Segretario Comunale – Dott.…….